

**REGOLAMENTO (CEE) N. 1196/80 DELLA COMMISSIONE**

**del 12 maggio 1980**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili all'acrilonitrile della voce ex 29.27 della tariffa doganale comune, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, del 10 dicembre 1979, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che, in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi doganali è accordata, per ciascuna categoria di prodotti, entro il limite di un massimale comunitario espresso in unità di conto europee, pari — esclusi taluni prodotti il cui massimale è fissato dai valori indicati nell'allegato A del regolamento in questione — all'importo risultante dalla somma, da un lato, del valore delle importazioni cif dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1977, provenienti dai paesi o territori beneficiari di tale sistema, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % del valore delle importazioni cif nel 1977 provenienti da altri paesi, nonché dai paesi e territori che beneficiano già di tali regimi; che in nessun caso il massimale che risulta dall'importo di questa somma potrà superare il 110/115 % di quello fissato per l'anno 1979; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi o territori menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimale comunitario pari al 50 % del suddetto massimale, ad eccezione di taluni prodotti per i quali l'importo massimale è ridotto alle percentuali precisate all'allegato A del regolamento stesso; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi o territori — ad eccezione di quelli elencati nell'allegato C

del regolamento stesso — non appena raggiunto, a livello comunitario, l'importo massimo in questione;

considerando che per l'acrilonitrile, secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 284 000 unità di conto europee e che, quindi, l'importo massimo è pari a 142 000 unità di conto europee; che, alla data del 5 maggio 1980, le importazioni nella Comunità di acrilonitrile, originario del Brasile, beneficiario delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2789/79, che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi del Brasile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

A partire dal 17 maggio 1980, la riscossione dei dazi doganali, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2789/79 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari del Brasile:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
ex 29.27	Composti a funzione nitrile: — Acrilonitrile

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 1980.

*Per la Commissione*

Étienne DAVIGNON

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 328 del 24. 12. 1979, pag. 25.